



CITTA' DI TRICASE

PROVINCIA DI LECCE

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Atto n. 52 Del 29/09/2011	Oggetto: REGOLAMENTO COMUNALE PER EROGAZIONE SUSSIDI ECONOMICI ED ALTRE PROVVIDENZE.
--	---

L'anno duemilaundici addì ventinove del mese di Settembre alle ore 13.00 ,
presso la Sede Comunale, il **COMMISSARIO STRAORDINARIO DOTT. GUIDO APREA**

In ottemperanza all'Art. 49, del D.Leg.vo N. 267 del 18/08/2000, si esprimono i seguenti pareri:

REGOLARITA' TECNICA

PARERE FAVOREVOLE

DATA 22/09/2011

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RAG. STIFINI SALVATORE**

REGOLARITA' CONTABILE

PARERE FAVOREVOLE

DATA 22/09/2011

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DOTT. COSIMO D'AVERSA**

Con l'assistenza del Segretario Generale del Comune: **DOTT. FRANCESCO ROSARIO ARENA**

Il Responsabile del servizio - Rag. Salvatore STIFINI - relaziona sull'argomento:

Il Regolamento comunale per l'erogazione di sussidi economici ed altre provvidenze, approvato dal C.C. con deliberazione nr. 12/2009, è oggetto, con la presente, di numerose modifiche sostanziali, tali da richiederne l'abrogazione e conseguenziale riapprovazione. Le modifiche ineriscono i seguenti articoli:

- **Art. 03** "Requisiti di accesso": sono stati ridefiniti i redditi esenti IRPEF, sulla base delle disposizioni contenute nel disciplinare dell'Ambito Territoriale, approvato dal Coordinamento Istituzionale in data 29.09.2010 e rettificato nella seduta del 24.11.2010;
- **Artt. 5 – 6 – 7 e 8**: afferiscono, rispettivamente, l'assistenza economica continuativa, straordinaria, il sussidio baliatico e l'assistenza a famiglie affidatarie di minori. Sono state ridefinite le fasce di reddito per l'accesso agli interventi;
- **Art. 09**, "Intervento economico per minori, adulti ed anziani ospiti di strutture socio-assistenziali", lett. b): è stato ridimensionato l'importo assegnato all'anziano per spese generali; tale importo, è detratto dal suo reddito;
- **Art. 10** "Agevolazioni ed esoneri per servizi a domanda individuale": sono state completamente modificate sia le fasce di reddito per l'accesso alle prestazioni che le percentuali di esonero dei servizi di "Trasporto scolastico", "Mensa scolastica" ed "Assistenza Anziani";
- **Art. 11** "Procedure e modalità di intervento": è stata modificata l'attribuzione del punteggio limitatamente alle fasce di "reddito".

Sulle citate modifiche ed integrazioni, la Commissione Regolamenti ha espresso parere favorevole nella seduta del 10.02.2011.

Per quanto innanzi esposto, pertanto, propone di adottare la seguente deliberazione:

1. Approvare il "Regolamento comunale per l'erogazione di sussidi economici ed altre provvidenze", in allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale.
2. Dare atto che il Regolamento è composto da nr. 14 articoli, disciplina servizi e prestazioni, regola la modalità di accesso, fissa la compartecipazione al costo dei servizi ed è adeguato sia alla normativa vigente che ai Regolamenti approvati dall'Ambito Territoriale di Gagliano del Capo.
3. Dare atto, altresì, che con la presente deliberazione si intende abrogato il Regolamento approvato dal C.C. nella seduta del 09.03.2009 al nr. 12.

Propone, infine, l'immediata esecutività dell'atto.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Vista la suesposta relazione e la proposta di deliberazione;

Esaminato il "Regolamento comunale per l'erogazione di sussidi economici ed altre provvidenze" richiamato in premessa il quale, allegato alla presente, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Considerato che la Commissione Regolamenti ha espresso parere favorevole sulle modifiche ed

integrazioni apportate nella seduta del 10.02.2011 allo stesso Regolamento;

Acquisiti i pareri di legge ai sensi e per gli effetti dell' art. 49 comma 1° del D.Lgs. 267/2000;

Visto il D.L.vo nr.267 del 18.8.2000;

Con i poteri del Consiglio Comunale

DELIBERA

1)- Di approvare la proposta di deliberazione come sopra articolata e che si intende integralmente riportata.

2)- Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell' art. 134, comma 4, D.L.vo n. 267/2000.

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'EROGAZIONE DI SUSSIDI ECONOMICI ED ALTRE PROVVIDENZE

Articolo 1 – Generalità

Il presente Regolamento è finalizzato a disciplinare gli interventi comunali volti alla tutela e al sostegno del nucleo familiare e della singola persona attraverso interventi atti a rimuovere le cause del disagio familiare o personale.

Articolo 2 – Destinatari degli interventi .

I destinatari degli interventi sono:

1. i cittadini residenti nel Comune di Tricase;
2. gli stranieri, i profughi, i rimpatriati, i rifugiati, gli apolidi, dimoranti anche temporaneamente, nel rispetto degli accordi interregionali e internazionali di cui alla normativa vigente, ferma restando l'erogazione degli interventi indifferibili, da garantirsi secondo le modalità definite dall' art. 20 del Regolamento Regionale attuativo della L.R. 19/2006;
3. le famiglie affidatarie che abbiano assunto la responsabilità di un progetto di affido minori o di affido anziani.

Articolo 3 – Requisiti di accesso

Possono accedere agli interventi le su indicate categorie di cittadini che versano in precarie condizioni economiche ed abbiano un limite di reddito denominato “**I.S.E.E. Ridefinito**”, fissato a seconda delle tipologia di intervento nei successivi articoli .

Per “**I.S.E.E. Ridefinito**” si intende il reddito ricavato dall'applicazione della seguente formula:

Reddito I.S.E. + Redditi esenti IRPEF

Valore scala di equivalenza = ISEE RIDEFINITO

Al computo dell' “**I.S.E.E. Ridefinito**” concorrono sia i redditi soggetti ad IRPEF (valore I.S.E.) sia i

redditi esenti IRPEF a qualunque titoli percepiti da ciascun componente il nucleo familiare.

Sono considerati redditi esenti IRPEF i redditi a qualsiasi titolo percepiti: pensione estera, indennità di accompagnamento, pensione di invalidità civile, rendita I.N.A.I.L., assegno nucleo familiare, assegno di maternità ecc.)

Quest'ultimi verranno parametrati secondo il valore della scala di equivalenza riferito al proprio nucleo familiare.

Il valore della scala di equivalenza, ricavato dall'art. 5 del Regolamento Regionale n. 4/2007, è così determinato:

Componenti nucleo familiare	Valore scala di equivalenza
Nucleo familiare con 1 componente	1,00
Nucleo familiare con 2 componenti	1,57
Nucleo familiare con 3 componenti	2,04
Nucleo familiare con 4 componenti	2,51
Nucleo familiare con 5 componenti	2,98

Per ogni ulteriore componente del nucleo familiare	+ 0,50
in caso di presenza nel nucleo di un solo genitore e figli minori	+ 0,20
per ogni componente con handicap psicofisico permanente di cui all'art. 3, comma 3, della Legge n. 104/1992 o d'invalidità superiore al 66%;	+ 0,60
per i nuclei familiari con figli minori in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro o d'impresa. La maggiorazione spetta quando i genitori risultino titolari di reddito per almeno 6 mesi nel periodo afferente la dichiarazione sostitutiva, nonché al nucleo composto da un genitore ed un figlio minore, purché il genitore dichiari un reddito di lavoro dipendente o d'impresa per almeno 6 mesi.	+ 0,20

Articolo 4 – Forme d'intervento

Gli interventi d'assistenza economica disciplinati dal presente Regolamento sono i seguenti:

1. Assistenza economica continuativa;
2. Assistenza economica straordinaria;
3. Sussidio baliatico;
4. Interventi concernenti il pagamento o l'integrazione di rette per minori, disabili, anziani ospiti presso strutture residenziali e semiresidenziali;
5. Servizi di assistenza domiciliare;
6. Servizi socio-culturali-ricreativi per minori ed anziani;
7. Agevolazioni per refezione e trasporto scolastico;

Gli interventi di cui al presente regolamento saranno concessi con provvedimento del Responsabile del Settore Servizi Socio-Culturali.

Articolo 5 . Assistenza Economica Continuativa **Definizioni e modalità di erogazione**

L'assistenza economica continuativa consiste in un sussidio mensile da erogare ai nuclei familiari o persone singole con un “**I.S.E.E. Ridefinito**” - (Art. 3 c.2) non superiore ad **€3.500,00** annui.

Detto intervento è limitato al periodo strettamente necessario al reperimento di adeguate risorse economiche da parte del soggetto o del nucleo interessato.

L'erogazione del sussidio avverrà, dalla data di presentazione della domanda, per l'intero trimestre di competenza, nei limiti della disponibilità di bilancio, con cadenza trimestrale per n. 12 mesi.

Il sussidio verrà, inoltre, erogato per i successivi trimestri, senza ulteriore istanza, a condizione che non vi siano variazioni nella situazione personale, economica o reddituale.

Il sussidio potrà essere interrotto in qualunque momento, qualora si accerti che le condizioni, che ne hanno determinato lo stato di bisogno, sono cessate. In ogni caso, il Servizio Sociale procede a verifiche periodiche sulle condizioni e sui risultati raggiunti.

L'importo mensile del contributo viene fissato in **Euro 50,00** (euro cinquanta), in sede di prima applicazione del seguente Regolamento. Detto importo sarà aumentato in base al numero dei componenti nella seguente misura:

- Nucleo familiare composto da 1 persona € 50,00
- del 10% per nucleo familiare composto da 2 persone;
- del 20% per nucleo familiare composto da 3 persone;
- del 30% per nucleo familiare composto da 4 persone;
- del 40% per nucleo familiare composto da 5 persone.
- del 50% per nucleo familiare composto da 6 persone.
- del 60% per nucleo familiare composto da 7 o più persone.

Il contributo mensile potrà variare annualmente in sede di approvazione del bilancio di previsione.

Qualora il valore non sia rideterminato, rimane confermato quello dell'esercizio precedente.

L'importo massimo della prestazione annua a carattere continuativo non potrà essere superiore alla differenza tra il reddito del nucleo “**I.S.E.E. Ridefinito**” e la somma di €3.500,00 annui.

Articolo 6 - Assistenza economica straordinaria

Definizioni e modalità di erogazione

L'assistenza economica straordinaria, è un intervento “Una Tantum” rivolto a nuclei familiari o a persone singole con un “**I.S.E.E. Ridefinito**” - Art. 3, c. 2 - pari o non superiore ad €5.500,00 che si trovino a dover fronteggiare un'improvvisa situazione di disagio economico, derivante da avvenimenti

che mettono in crisi la capacità di reddito ed il ménage familiare, quali:

- decesso, abbandono o carcerazione di un congiunto convivente;
- grave stato di malattia;
- urgenti e necessarie riparazioni dell'abitazione: eventi di eccezionale portata che ne limitano l'abitabilità e la dignitosa permanenza;
- altri straordinari ed eccezionali eventi che compromettono gravemente la vita familiare.

L'importo del contributo straordinario è fissato in € 200,00. Detto importo sarà aumentato in base al numero dei componenti il nucleo familiare così come previsto dall'art. 5, c. 6 e sarà concesso una sola volta nel corso dell'anno solare.

L'importo del contributo straordinario, concesso a titolo di rimborso spese sostenute per seri e gravi problemi di salute, (purchè non rimborsabili o rimborsate da altri Enti) è quantificato nella misura del 50% della spesa documentata. Non potrà superare, comunque, l'importo di Euro 1.500,00 (euro millecinquecento) annui, anche se erogato, nel corso dell'anno, in diversi momenti.

Il contributo per rimborso spese verrà erogato indipendentemente dal contributo ordinario.

Detto importo potrà variare annualmente in sede di approvazione del bilancio di previsione.

Qualora il valore non sia rideterminato, rimane confermato quello dell'esercizio precedente.

L'erogazione del contributo di cui al presente articolo potrà essere disposta su proposta del Servizio Sociale, in deroga esclusivamente al reddito, con provvedimento di Giunta Comunale.

La richiesta dell'intervento, debitamente e dettagliatamente documentata dall'interessato, sarà valutata dal Servizio Sociale Comunale che esprimerà il parere in ordine all'erogazione del contributo con relazione scritta e motivata.

Il contributo straordinario non può essere erogato per il pagamento di fatture luce, acqua, gas, telefono, canone TV, tasse ed imposte comunali.

Articolo 7– Sussidio baliatico

Il sussidio baliatico è un intervento concesso per la cura e l'assistenza di minori riconosciuti dalla sola madre sino al compimento del 16° anno di età.

L'intervento consiste in un contributo pari ad €6,50 al giorno, da erogare per l'intero anno solare, ed un contributo quale premio di riconoscimento erogato per una sola volta per un importo pari ad € 516,00.

Detto importo potrà variare annualmente in sede di approvazione del bilancio di previsione.

Qualora il valore non sia rideterminato, rimane confermato quello dell'esercizio precedente.

Destinatari dell'intervento sono le madri nubili con 1 o più figli non riconosciuti dal padre con un **“I.S.E.E. Ridefinito”** - Art. 3, c. 2, - non superiore ad **€9.500,00 annui**.

Se la destinataria dell'intervento convive con il nucleo familiare di origine o altra persona, il contributo sarà concesso se il reddito ridefinito della famiglia non supera l'importo di €9.500,00 annui ed il reddito personale della destinataria, derivante da lavoro autonomo o dipendente e redditi esenti I.R.P.E.F. a qualunque titolo percepiti (pensione estera, indennità di accompagnamento, pensione di invalidità civile, rendita I.N.A.I.L., assegno nucleo familiare, assegno di maternità ecc.) non supera l'importo di € 12.000,00 annui.

Nel caso di più minori riconosciuti dalla sola madre, il contributo sarà erogato in favore di ciascun minore. Il sussidio viene sospeso in caso di riconoscimento del figlio o modifica della situazione reddituale sia familiare che personale.

L'erogazione del contributo avverrà, con cadenza trimestrale, dalla data di presentazione della domanda, nei limiti della disponibilità del bilancio e confermato di anno in anno previa verifica dei requisiti.

La richiesta dell'intervento, formulata su apposito modulo disponibile presso l'Ufficio Servizi Sociali, deve essere corredata da:

- § Attestazione I.S.E.E. (comprensiva di Dichiarazione Sostitutiva Unica – DSU -) del nucleo familiare;
- § Autocertificazione attestante ogni altra entrata non fiscalmente rilevante del nucleo familiare
- § ad ogni titolo percepita;
- § Mod. Unico, Mod. 730 o Mod. CUD, della richiedente, se convivente con la famiglia di origine o altra persona;
- § Certificato di esistenza in vita del minore.
- § Copia di documento di identità in corso di validità.

Articolo 8 – Assistenza economica a sostegno delle famiglie affidatarie di minori **- Definizione e Modalità di erogazione.**

E' un intervento volto a fornire alle famiglie affidatarie di minori un adeguato supporto economico finalizzato al mantenimento del minore affidato con provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o dal Servizio Sociale Comunale.

L'assistenza economica per il mantenimento del minore affidato è pari ad €50,00 (cinquanta) mensili per la durata dell'affidamento.

L'intervento è concesso ai nuclei affidatari con un “**I.S.E.E. Ridefinito**” – Art. 3, c.2 - non superiore ad €9.500,00 annui.

L'assistenza economica è prestata anche quando il soggetto affidatario è il tutore o il curatore dell'affidato.

Nel caso di affidamento di più minori al medesimo nucleo familiare, la predetta assistenza economica sarà erogata in favore di ciascun minore.

Il contributo sarà erogato su richiesta degli interessati, formulata su apposito modulo disponibile presso l'Ufficio Servizi Sociali, corredata da:

- § Attestazione I.S.E.E. (comprensiva di Dichiarazione Sostitutiva Unica – DSU -);
- § Autocertificazione attestante ogni altra entrata non fiscalmente rilevante del nucleo familiare ad ogni titolo percepita;
- § Provvedimento di Affidamento Familiare del minore.
- § Copia di documento di identità in corso di validità.

Articolo 9– Intervento economico per minori, adulti ed anziani ospiti di strutture socio - **assistenziali**

Gli interventi di cui al presente articolo sono disposti, con provvedimento dell'Autorità Giudiziaria, su proposta del Servizio Sociale Comunale, su richiesta della famiglia o degli stessi interessati e si distinguono in:

a - MINORI

1. ricovero presso strutture socio-assistenziali educative;
2. frequenza di centri diurni educativi.

b - ANZIANI E ADULTI NON AUTOSUFFICIENTI

1. ricovero a regime semiresidenziale o residenziale presso strutture socio-assistenziali, Case Protette, Residenze Sanitarie Assistenziali per anziani e disabili;

La retta per gli interventi di cui alla lettera “a” disposti con provvedimento dell'A. G. o proposti dal Servizio Sociale comunale sarà a totale carico del Comune.

Gli interventi di cui alla lettera “b” sono a carico degli stessi utenti.

L'amministrazione Comunale interviene con l'erogazione di un contributo economico, ad integrazione dei cespiti del ricoverato, nel caso in cui quest'ultimo e i parenti tenuti agli alimenti (art. 433 e seguenti del codice civile), per insufficienza di mezzi, non siano in grado di corrispondere per intero la retta di ospitalità.

Detta integrazione corrisponderà alla differenza tra il reddito percepito ad ogni titolo dal ricoverato, al netto di una quota mensile pari ad Euro 150,00 (centocinquanta) per le spese personali, nonché dalle somme dovute dagli obbligati agli alimenti e la retta di ricovero.

Articolo 10 – Agevolazioni ed Esoneri per Servizi a domanda individuale.

Gli interventi di cui al medesimo articolo riguardano i servizi di:

1. Trasporto Scolastico;
2. Mensa scolastica;
3. Recupero scolastico;
4. Campus estivi minori;
5. Asilo Nido;
6. Cure Termali;
7. Servizio di Assistenza Domiciliare per anziani e adulti in difficoltà e Servizio Pasti a domicilio per anziani e adulti in difficoltà.

L'esonero o riduzione dei suddetti servizi, se inseriti nella programmazione annuale del Comune, sarà concesso dalla data di presentazione della domanda.

La richiesta di esonero o riduzione, formulata su apposito modulo disponibile presso l'ufficio Servizi Sociali, deve essere corredata da:

- § Attestazione I.S.E.E. (comprensiva di Dichiarazione Sostitutiva Unica – DSU);
- § Autocertificazione attestante ogni altra entrata non fiscalmente rilevante del nucleo familiare ad ogni titolo percepita.
- § Copia di documento di identità in corso di validità.

L'esonero o riduzione per i servizi di cui al punto 1 e 2 sarà concessa ai nuclei familiari con un “**I.S.E.E. Ridefinito**” - art. 3 c. 2 - non superiore ad **€3.500,00** in base ai seguenti criteri:

- Reddito da € 0,00 ad € 2.500,00 totale carico del Comune;
- Reddito da € 2.500,01 ad €3.500,000 50% a carico dell'utente
50% a carico del Comune;

Il costo dei servizi viene fissato annualmente in sede di approvazione del bilancio.

Gli interventi di cui al punto 1 e 2 del presente articolo sono concessi a titolo gratuito ai minori diversamente abili in possesso di certificazione rilasciata dalla competente Commissione Sanitaria con un grado di invalidità pari o superiore al 74%.

Per il Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD) , si procederà all'ammissione delle prestazioni, fino alla concorrenza delle somme stanziare in bilancio.

Il costo mensile delle prestazioni è pari all' offerta proposta dalla ditta aggiudicatrice in sede di gara, per le seguenti prestazioni:

- prestazione governo della casa n. 3 ore settimanali
- prestazione pulizia e cura della persona n. 6 ore settimanali
- prestazione lavanderia
- Pasti a domicilio.

L'esonero o riduzione sarà concessa ai nuclei familiari o persona singola con un **“I.S.E.E. Ridefinito”**- Art. 3 c. 2 - nella seguente misura:

- Reddito da € 0,00 ad €3.500,00 a totale carico del Comune;
- Reddito da € 3.500,01 ad €8.250,00 30% a carico dell'utente
70% a carico del Comune;
- Reddito da €8.250,01 ad €13.750,00 80% a carico dell'utente
20% a carico del Comune;
- Reddito superiore ad €13.750,00 a totale carico dell'utente

Qualora il numero di domande sia superiore al numero possibile di inserimenti, si procederà alla ammissione, fino alla concorrenza delle somme stanziare in bilancio, seguendo la graduatoria elaborata dall' Ufficio Servizi Sociali, in base alle seguenti priorità e l'attribuzione del seguente punteggio:

Condizioni familiari:

- Anziano o coppia di anziani, entrambi non autosufficienti, che vivono soli e senza figli: punti 10
- Anziano o coppia di anziani di cui 1 non autosufficiente, con figli non conviventi e residenti fuori Comune:
punti 8
- Anziano o coppia di anziani, parzialmente autosufficiente, con figli fuori Comune, che vivono soli: punti 6
- Anziano o coppia anziani, parzialmente autosufficienti, con figli residenti nel Comune,

che vivono soli:
punti 4

○ Anziano o coppia di anziani, non autosufficienti, coabitanti con figli e/o parenti o affini: punti 2

○ Anziano o coppia di anziani, parzialmente autosufficienti, coabitante con figli e/o parenti o affini: punti 1

REDDITO (ISEE Ridefinito)

da € 0,00	ad € 3.500,00	punti 10
da € 3.500,01	ad € 5.500,00	punti 8
da € 5.500,01	ad € 8.250,00	punti 6
da € 8.250,01	ad € 11.250,00	punti 4
da € 11.250,01	ad € 13.750,00	punti 2
oltre € 13.750,00		punti 0

n. Componenti nucleo familiare:

anziano solo.....	punti 14
coppia di anziani.....	punti 12
anziano solo più altri componenti adulti.....	punti 8
coppia di anziani più altri componenti adulti	punti 4

In caso di pari punteggio avrà precedenza:

1. Anziano o coppia di anziani, entrambi non autosufficienti, che vivono soli e senza figli;
2. Anziano o coppia di anziani, di cui 1 non autosufficiente, con figli non conviventi e fuori comune;
3. Anziano o coppia di anziani parzialmente autosufficienti, con figli fuori comune, che vivono soli;
4. Anziano o coppia di anziani parzialmente autosufficienti, con figli residenti nel comune, che vivono soli.

Articolo 11 – Procedure e modalità di intervento

Gli interventi di cui al presente regolamento sono erogati su richiesta degli interessati, formulata su apposito modulo disponibile presso l'Ufficio Servizi Sociali e corredata da:

- Attestazione I.S.E.E., comprensiva di Dichiarazione Sostitutiva Unica – D.S.U;
- Autocertificazione attestante ogni altra entrata non fiscalmente rilevante del nucleo familiare ad ogni titolo percepita;
- Copia di documento di identità in corso di validità.
-

Per gli interventi di cui all'art. 6, oltre alla documentazione di cui sopra, deve essere prodotta la

documentazione comprovante la straordinarietà dell'intervento.

Si procederà all'erogazione del contributo di cui all'art. 5, seguendo la graduatoria predisposta dai Servizi sociali, fino alla concorrenza delle somme stanziare in bilancio.

La graduatoria delle istanze di cui al precedente comma, sarà predisposta in base alla situazione reddituale e al numero dei componenti il nucleo familiare dei richiedenti con l'attribuzione del seguente punteggio:

Reddito:

Da €0,00 ad € 2.000,00	punti 20
Da €2.000,01 ad € 3.000,00	punti 18
Da €3.000,01 ad € 3.500,00	punti 15

n. Componenti nucleo familiare:

1 componenti	punti 10
2 componenti adulti	punti 15
per ogni ulteriore componente adulto	punti 2
per ogni ulteriore componente minore	punti 4

Famiglia monogenitoriale:

2 componenti	punti 18
per ogni ulteriore componente adulto	punti 2
per ogni ulteriore componente minore	punti 4

In caso di pari punteggio avrà precedenza:

- § il nucleo familiare con il figlio più piccolo d'età;
- § la persona più anziana per i nuclei familiari composti da 1 persona;
- § il componente più anziano per i nuclei familiari composti da 2 persone.

Le richieste non soddisfatte, nell'arco dell'anno, per indisponibilità di bilancio saranno riesaminate non appena si verifica una diversa disponibilità di bilancio.

Articolo 12 – Modifica, sospensione, revoca dell'intervento

L'assistente sociale, può proporre con provvedimento motivato, di modificare, sospendere o revocare gli interventi proposti, qualora evidenzia:

- variazioni nella situazione economica o reddituale del destinatario dell'intervento;
- l'inadeguata collaborazione da parte del destinatario dell'intervento.
- L'intervento sarà, comunque, sospeso o non concesso qualora analoga forma di intervento è concessa da altri Enti (Ambito Territoriale, Asl ecc.).

Articolo 13 – Azione di rivalsa

I cittadini che abbiano indebitamente fruito d'interventi socio-assistenziali, sulla base di dichiarazioni mendaci sono tenuti a rimborsare con effetto immediato le somme introitate, fatte salve le conseguenze di carattere penale di cui all' art. 496 del codice penale.

Articolo 14 – Programmazione e finanziamento degli interventi

Avuti presenti tutti i fabbisogni del territorio Comunale, il Settore Servizi Sociali, sulla base degli importi stanziati in bilancio, all'inizio dell'anno deve procedere ad una programmazione di massima degli interventi, al fine di poter valutare in che misura le esigenze che si manifesteranno nel corso dell'intero esercizio risultino affrontabili in rapporto all'importo totale dei finanziamenti disponibili.

La quota di finanziamento di ciascuna tipologia di intervento sarà calcolata in base:

§ alle problematiche esistenti sul territorio;

§ agli interventi socio-assistenziali, debitamente rendicontati, già attivi alla data del 31.12 dell'anno precedente;

§ agli interventi programmati e in attesa di attivazione.

Sarà, pertanto, del Settore Servizi Sociali la competenza e la responsabilità di individuare, in base ai finanziamenti assegnati per ogni singola tipologia d'intervento e previa valutazione delle condizioni socio-economiche dei richiedenti, i nuclei familiari da assistere prioritariamente sulla base delle graduatorie predisposte.

Sono fatti salvi i casi di assistenza obbligatoriamente previsti dalla legge a carico del Comune.

Le richieste non soddisfatte, nell'arco dell'anno, per difetto di disponibilità di bilancio saranno riesaminate non appena si verifica una diversa disponibilità di bilancio.

Resta inteso che tutte le prestazioni economiche sono erogate, secondo i criteri esposti nei precedenti articoli, nei limiti delle disponibilità finanziarie iscritte in bilancio.

COMMISSARIO STRAORDINARIO

DOTT. GUIDO APREA

IL SEGRETARIO GENERALE

DOTT. FRANCESCO ROSARIO ARENA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Io sottoscritto V. Segretario Generale certifico che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio del Comune per la prescritta pubblicazione il _____ per rimanervi quindici giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell'Art. 124 del T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali n. 267 del 18.8.2000

Tricase, li _____

IL V. SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Maria Rosaria PANICO

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA

decorsi dieci giorni dall'inizio della pubblicazione.

perchè dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. 18 Agosto 2000 n.

IL V. SEGRETARIO GENERALE
